



L'elezione dei giudici in Ticino da parte del Gran Consiglio; un modo di procedere non senza problemi

Rodolfo Schnyder, segretario del Gran Consiglio, Ticino

Per le sue ripercussioni sull'organizzazione giudiziaria in genere, la riforma federale della giustizia pone o ripropone temi che interessano i rapporti tra autorità parlamentari e giudiziarie. Di questi tempi nel Cantone Ticino, anche se forse non direttamente a motivo di questa riforma federale, si è ripreso a discutere in ambito parlamentare delle modalità di nomina dei magistrati. Un problema che in precedenza venne affrontato nel contesto della revisione totale della Costituzione cantonale che portò alla nuova Costituzione del 14 dicembre 1997 e con questa alla soppressione dell'elezione popolare dei giudici del Tribunale d'appello e dei pretori e in genere dell'insieme dei magistrati dell'ordine giudiziario ad eccezione dei giudici di pace, con l'assegnazione di questo compito al Gran Consiglio (art. 36 cpv. Cost./TI). Sino ad allora erano di nomina parlamentare solo i magistrati del Ministero pubblico, il magistrato dei minorenni e i giudici delle espropriazioni.

Le ragioni di questa novella costituzionale sono riportate nel rapporto 9 giugno 1997 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici del Gran Consiglio concernente il progetto di revisione totale della Costituzione ticinese (v. relativo Verbale Gran Consiglio - VGC -, sess. ord. prim. 1997, p. 545). La speciale Commissione, condividendo le considerazioni a favore della soppressione dell'elezione popolare dei giudici contenute nel messaggio governativo n. 4341 del 20 dicembre 1994 (e nella mozione 23 marzo 1982 del deputato Argante Righetti), rilevava infatti «che questo sistema (dell'elezione popolare dei giudici) non consente di valutare in modo attendibile la preparazione giuridica e l'idoneità professionale dei candidati e li coinvolge in modo inopportuno nel confronto politico, con grave pregiudizio per l'immagine di indipendenza della Magistratura». La Commissione era comunque consapevole che la soluzione dell'attribuzione al Parlamento della nomina dei giudici poteva comportare a sua volta dei problemi. Nel suo citato rapporto del 9 giugno 1997 la stessa ne segnalava infatti due: quello del peso della rappresentanza politica e quello della valutazione dell'idoneità professionale (v. VGC, sess. ord. prim. 1997, p. 546). Per tenere conto di questi aspetti, la Commissione si preoccupò di individuare un sistema di nomina che garantisse la

competenza all'interno del pluralismo politico, senza giungere a un metodo di designazione che facesse astrazione della rappresentanza delle forze politiche. Difatti, sempre secondo la speciale Commissione «l'attività giudiziaria, pur fondata sul principio dell'applicazione rigorosa del diritto, comporta margini di apprezzamento e di interpretazione che mettono necessariamente in rilievo le tendenze filosofiche e ideologiche dei magistrati. Il pluralismo politico è pertanto necessario ed auspicabile, ciò che giustifica il conferimento della competenza elettiva all'organo legislativo eletto a scrutinio proporzionale, senza quorum minimo e quindi espressione di tutte le tendenze politiche organizzate del Cantone. Tale competenza garantirà, come avviene a livello federale, il rispetto di una ripartizione sostanzialmente proporzionale delle tendenze politiche anche all'interno della Magistratura. Per evitare che la ripartizione politica possa avere il sopravvento sulla competenza dei giudici è tuttavia necessario introdurre dei correttivi, rispetto al sistema attuale, che prevede l'elezione parlamentare dei giudici su proposta dei gruppi» (v. estratto VGC citato). La Commissione propose pertanto tre correttivi all'elezione dei giudici da parte del Gran Consiglio: l'introduzione del sistema del concorso, perché chiunque intenda concorrere ad una carica nella magistratura non debba necessariamente passare attraverso i partiti; l'istituzione di una Commissione di esperti per permettere una scelta tra candidati validi e preparati (art. 36 cpv. 2 Cost./TI) e la valutazione dell'operato dei magistrati già in carica che intendono ricandidarsi alla scadenza del periodo di nomina, compito questo che venne poi assegnato al Consiglio della Magistratura (art. 79 cpv. 2 lett. f della Legge sull'organizzazione giudiziaria - LOG). Nonostante i correttivi descritti, la nuova procedura di elezione dei magistrati, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, fu oggetto di critiche in pratica sin dall'inizio della sua applicazione, segnatamente per interferenze politiche reputate ancora eccessive nelle nomine e questo a scapito dei criteri della preparazione giuridica e dell'idoneità professionale del candidato per una determinata carica.

Non a caso sulla questione dell'elezione dei giudici nel Cantone Ticino venne indetta a Lugano, il 17 settembre 2003, una giornata di studio, i cui atti furono poi

pubblicati nella Collection latine (vol. 13) della Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi (edizioni Helbing & Lichtenhahn) e pure presentati al Gran Consiglio all'inizio di una sua seduta, il 26 gennaio 2004 (v. VGC, vol. 4, anno parlamentare 2003-2004, p. 2889 e seg.). Al termine di questa presentazione dinanzi al legislativo cantonale da parte di membri della Commissione di esperti per l'elezione dei magistrati e della breve discussione che ne seguì con la partecipazione di diversi deputati, allora presidente del Parlamento cantonale Marco Fiori, di fronte ai problemi sollevati, auspicò che il nodo delle competenze (nel settore) del Gran Consiglio e della Commissione di esperti venisse discusso e affrontato. Il dibattito circa la modalità di elezione dei magistrati continuò negli anni seguenti, con rinnovate critiche per certe scelte operate dal Gran Consiglio ritenute più partitiche che dettate dalle qualità dei candidati, ma anche e soprattutto per il diminuire dei partecipanti ai concorsi indetti per le elezioni in seno alla magistratura, forse proprio per un'eccessiva politicizzazione delle nomine.

Un dibattito avvenuto a volte anche a mezzo stampa e dove si è anche giunti a rimettere in discussione la competenza del Gran Consiglio di eleggere i magistrati. A quest'ultimo riguardo, l'ex giudice federale Emilio Catenazzi, che per dieci ha presieduto la Commissione di esperti per l'elezione dei magistrati, in un articolo apparso nel Giornale del Popolo del 30 gennaio 2009, ha comunque ribadito la validità di questo sistema di nomina dei magistrati, pur ritenendolo perfetto. In tal senso l'ex giudice Catenazzi afferma di avere sempre sostenuto e di sostenere «ancora oggi che è in definitiva giusto che sia il Parlamento a eleggere il magistrato giudiziario. L'elezione parlamentare conferisce infatti al procuratore o al giudice di turno un'investitura ufficiale di un importante significato e può permettere al Paese di avere una Magistratura che è anche espressione della composita società ticinese.»

Ultimamente la questione della nomina dei magistrati è stata ripresa in seno all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio e successivamente in un incontro, tra una sua delegazione e la Commissione di esperti, sotteso a perfezionarne il sistema. A tal fine tra i partecipanti all'incontro si è



convenuto che in futuro la Commissione di esperti, nell'indicare chi tra i candidati per una determinata carica è idoneo, dovrà nel contempo segnalare – cosa peraltro in parte già fatta in passato – chi per capacità vi è anche più adatto. D'altro canto i rappresentanti dell'Ufficio presidenziale, ossia i politici, si sono impegnati a fare in modo che al momento dell'elezione si tengano in maggior conto i pareri della Commissione di esperti guardando oltre il semplice criterio dell'idoneità, affinché per le varie cariche vengano eletti i più adatti per competenza, al di là della loro appartenenza o meno a un determinato partito politico. Il futuro ci dirà se questi intenti avranno avuto un seguito. Molto dipenderà dalla capacità dei partiti e dei rispettivi gruppi parlamentari di sapere a volte rinunciare a sostenere, quand'anche per ripartizione proporzionale il posto potrebbe loro spettare, il candidato della proprio area a vantaggio di un candidato di un altro gruppo politico o appartenente a nessuna area politica, ritenuto tuttavia preferibile dalla Commissione di esperti.